



"A.G.S.E.A. ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA ELEMENTARE ALBATE APS"

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 19 maggio 2022

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 20.45, in modalità telematica a distanza (Google meet), espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci, composta complessivamente da 11 membri, per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica statuto come richiesto dal D.Lgs 117/2017 s.m.i. e DM 106/2020;
2. Proposte per l'a.s. 2022/2023;
3. Saluto consiglieri uscenti ed eventuale nomina nuovo segretario;
4. Varie ed eventuali

1. Modifica statuto come richiesto dal D.Lgs 117/2017 s.m.i. e DM 106/2020

Il presidente introduce l'argomento relativo alla necessità di modificare lo statuto vigente, approvato con delibera di Assemblea Straordinaria del 21/10/2020 per adeguamento al D.Lgs 117/2017 s.m.i.. Infatti a seguito dei nuovi chiarimenti ministeriali e della richiesta pervenuta dagli uffici del RUNTS in data 13/04/2022 si rendono necessarie le seguenti modifiche:

- relativamente alla nomina degli amministratori non si può ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quegli eletti poiché non conforme all'articolo 26 del CTS;
- nella parte relativa agli associati non è legittima l'esclusione dei minori dal diritto di voto in virtù del principio di parità e uguaglianza fra gli associati.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche apportate agli artt. 6 e 17 e l'Organo di Amministrazione si impegna a trasmettere lo statuto modificato, allegato al presente verbale, all'Agenzia delle Entrate e alla Provincia di Como all'indirizzo protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it.

2. Proposte per l'a.s. 2022/2023

Viene poi trattato il secondo punto all'O.d.G. riguardante le proposte per il prossimo a.s. tenuto conto delle proposte di quest'anno che non hanno riscontrato molto successo e valutando due obiettivi differenti, da una parte la necessità di raccogliere fondi per l'associazione e dall'altra recuperare legami tra i genitori di collaborazione ed amicizia:

- le vendite di fiori in prossimità delle varie ricorrenze che quest'anno hanno riscosso, molto successo e sono state proficue per la raccolta fondi,
- i corsi di pasticceria di Roberto Macri, che sono stati interrotti nel 2020,
- vendita di libri usati
- il coro dei genitori guidato da maestra Monica, concentrare le prove in un periodo preciso, magari Natale, ma con la possibilità di trattare temi vari

Si è discusso poi dei progetti finanziati da Agsea riguardanti i bambini:

- psicomotricità per 1 e 2 elementare
- visita della Como romana
- progetto di recitazione che coinvolga tutte le fasce d'età (musical)
- laboratorio manipolazione dell'argilla per 1 e 2 elementare
- pet therapy
- laboratori per imparare il dialetto, coinvolgendo la prof.ssa Aiani.

3. Saluto consiglieri uscenti ed eventuale nomina nuovo segretario

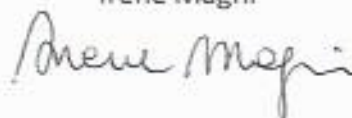
In considerazione dell'uscita di 3 consiglieri, viene ribadita la necessità di incentivare la partecipazione attiva di più genitori possibili con la nomina nel proprio interno di un nuovo segretario.

4. Varie ed eventuali

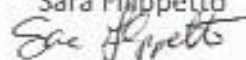
Vengono infine trattati tutti gli aspetti organizzativi in vista della camminata organizzata dalla scuola per il 21.05 p.v..

Alle 22.30 la seduta si è sciolta.

Il Presidente
Irene Magni



Il Segretario
Sara Filippetto



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"A.G.S.E.A. ASSOCIAZIONE GENITORE SCUOLA ELEMENTARE ALBATE APS"**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA ELEMENTARE Dalmazio Birago-ALBATE APS» di seguito, in breve, denominata "A.G.S.E.A. APS". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata. Operante di fatto dal 30 ottobre 1987 nell'ambito della Circoscrizione comunale di riferimento.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:
 - a) Coordinare l'azione educativa fra scuola, famiglia e società.
 - b) Collaborare con gli insegnanti, le autorità scolastiche e gli enti locali per la segnalazione e la soluzione, nell'ambito delle proprie competenze, dei problemi degli alunni e della Scuola Primaria Dalmazio Birago, sita in Albate, nonché ricercare collegamenti con altri organismi analoghi per quanto sopra espresso.
 - c) Promuovere attività culturali, attività integrative scolastiche ed extra-scolastiche, attività sportive, sia in stretto rapporto con le finalità della scuola che per altri scopi di carattere generale.
 - d) Essere strumento di partecipazione dei genitori alla vita della scuola nonché momento di verifica e collegamento con i genitori eletti negli Organi Collegiali (Interclasse, Consiglio di Istituto, ecc).
 - e) Tutelare nelle forme e con gli strumenti più opportuni la vita e la funzionalità educativa della scuola primaria di Albate.
 - f) Organizzare attività ed eventi per favorire aggregazione e promuovere solidarietà tra soci e relativi familiari.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Amey
S. B. 11/10/22

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: di cui al c.1, art.5 del D.Lgs 117/2017, in particolare:

Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:
 - a) Organizzare, promuovere e sostenere anche economicamente progetti volti a raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo lett. d) e l); proporre al corpo docenti progetti culturali, ludici, ricreativi con finalità educative di integrazione alle attività scolastiche.
 - b) Sostenere i progetti di cui al precedente punto a) attraverso raccolte di fondi, attività e iniziative di autofinanziamento.
 - c) Incentivare collaborazione tra scuola e famiglia e le altre associazioni del territorio favorendo l'aggregazione e promuovendo la solidarietà tra soci e relativi familiari con l'integrazione di eventi ricreativi e/o formativi.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Mani

Sfida

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutti i genitori i cui figli usufruiscono del plesso scolastico indicato all'art.1. o altri soggetti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore che è sette e va mantenuto durante la vita associativa.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e che hanno versato la quota associativa annuale di cui all'art.7 comma 2 del presente statuto e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Mezi
S. Rossi

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività e sui programmi con cui l'associazione intende attuare gli scopi sociali e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione stessa;
 - d) di frequentare i locali sociali;
 - e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- f) di recedere in qualsiasi momento;
- 5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) essere coerente con gli obiettivi dell'Associazione e attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo prestando il proprio sostegno per lo svolgimento delle attività sociali;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali ovvero in caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, ovvero in presenza di gravi motivi, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
- 5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato. L'escluso entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente, ricevuto il ricorso, deve convocare l'Assemblea entro 60 giorni per la decisione.
- 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
- 7. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusioni o decesso i soci stessi o i loro eredi possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Magni

Siffling

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, esprime la volontà dei soci ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicePresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione;
6. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti nel libro degli associati.
7. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, che viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ha il compito di:
 - a) eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) eleggere il Presidente.
2. L'Assemblea straordinaria, ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) Revocare l'Organo di Amministrazione prima della scadenza del mandato;

- c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e nell'impossibilità comprovata di distribuire l'avviso scritto a tutti i soci, la convocazione avviene mediante affissione; nello stesso termine, presso il plesso scolastico di cui all'art. 1 comma 1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci presenti in proprio o per delega e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento e/o liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. Di ogni Assemblea viene redatto il verbale da parte del Segretario dell'Organo di Amministrazione (ovvero in caso di assenza dal segretario all'uopo nominato) che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del

- Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.
 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti per un massimo di due volte.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea e perseguire le finalità della Associazione curando l'attività della stessa;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) promuovere e attuare, con i mezzi ritenuti più idonei, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) convocare l'Assemblea;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo;
 - h) definire l'ammontare della quota sociale annuale;
 - i) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo;
 - j) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato discusse dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari;
 - n) nominare il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - q) istituire gruppi o sezioni di lavoro non che invitare a partecipare per singoli specifici problemi, persone che, per la loro cultura e per la loro professionalità, siano in grado di portare un contributo alla conoscenza e alla soluzione dei problemi stessi;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Amapi

S. R. R. R.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea riunita in convocazione straordinaria, prima della scadenza del mandato con delibera motivata assunta secondo le modalità di cui all'art. 14. L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e delle Assemblee dei soci.

Amministratore

Segretario

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per un massimo di due volte.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca, presiede e coordina le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Omaggio

Sgl. 11/10

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
 - 3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 - 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
 - 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

invece

Art. 23 - Risorse economiche

- 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 ;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

S. P. 117/2017

Art. 24 - Scritture contabili

- 1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° ottobre di ogni anno per terminare il 30 settembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
5. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
6. La bozza del bilancio preventivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Mezz...

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

S. F. 11/10/2017

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.